

I.P.E. - Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze

STATUTO

Atto Notaio Giuseppe Celeste
registrato a Latina il 7 gennaio 2016 al n. 89

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita l' "Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze" detta anche I.P.E. - nel seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e si ispira ai principi democratici e ai valori della cultura, della ricerca e della scienza.
3. L'Associazione è costituita su base personale e volontaria.
4. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Via XX Settembre N°5. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo e dopo avere acquisito l'assenso dell'Assemblea dei Soci, potrà istituire delegazioni, sedi secondarie e sezioni locali in Italia ed all'estero. L'Associazione può aderire, mantenendo la propria identità e soggettività giuridica, ad altre associazioni od enti quando ciò risulti utile ai fini associativi, con delibera da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo, dopo avere acquisito il preventivo assenso dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Associazione, pur nella sua autonomia, assume come referente il C.N.I..

Art. 3 - FINALITA'

1. L'Associazione opera a fini di solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate nell'ambito delle competenze tecniche dell'Ingegneria poste a servizio e a tutela della Collettività e dell'Ambiente, sia in fase di Prevenzione e sia per gli interventi nelle Emergenze e di Protezione Civile.
2. L'Associazione ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri individuano le forme di collaborazione più idonee, anche in virtù del vigente protocollo di intesa tra C.N.I. e Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o di quelli che il C.N.I. sottoscriverà con altri Enti Istituzionali ed Associazioni. La collaborazione potrà esplicarsi anche attraverso le strutture del C.N.I. quali, ad esempio, il Centro Studi, la Scuola superiore di Formazione e le altre emanazioni del C.N.I..
L'attività dell'Associazione dovrà essere in sintonia con le indicazioni del C.N.I. e coordinate con quelle delle altre strutture del C.N.I.
3. L'Associazione potrà collaborare con le strutture della Protezione Civile dotandosi di tutto il necessario apparato organizzativo, nel rispetto della disciplina di settore.

Art. 4 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento nei casi di legge e in quelli previsti dallo Statuto

Art. 5 - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si propone di valorizzare la cultura della sicurezza e della prevenzione negli ambiti di attività specifica dell'ingegnere e nel campo delle metodiche di ingegnerizzazione delle problematiche della protezione civile, delle calamità naturali e della tutela e messa in sicurezza del territorio e della protezione ambientale.
2. Essa si ispira alle finalità incluse nel protocollo di intesa vigente tra C.N.I. e la Protezione Civile e cioè: formazione ed aggiornamento professionale degli Ingegneri sulle tematiche tecniche di competenza della Protezione Civile; coinvolgimento degli Ingegneri nelle attività tecniche di

- competenza della Protezione Civile, delle Istituzioni e delle Associazioni preposte alla salvaguardia del patrimonio pubblico e privato e alla sicurezza del cittadino, del territorio e dell'ambiente.
3. Dette finalità saranno realizzate attraverso specifiche attività i cui programmi esecutivi saranno definiti di comune accordo con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, nell'ambito dell'accordo-quadro già stipulato con la Protezione Civile ed eventuali sue successive modifiche ed integrazioni, con altri Enti istituzionali e Associazioni, Professionisti singoli o associati, iscritti agli Albi degli Ingegneri operanti sul territorio nel campo della formazione professionale e delle attività di prevenzione e sicurezza.
 4. L'Associazione coopera con il C.N.I. e le sue strutture, per la sensibilizzazione degli Ingegneri iscritti all'Albo sui temi del volontariato, della Protezione Civile e della sicurezza e prevenzione.
 5. L'Associazione supporta il C.N.I. nell'attuazione del protocollo d'intesa con la Protezione Civile o dei protocolli e delle intese che verranno dal C.N.I. stipulati con altri Enti Istituzionali e Associazioni per la promozione dell'Ingegneria, a servizio delle popolazioni colpite da eventi calamitosi e delle pubbliche amministrazioni ed organismi operanti in materia di sicurezza e pubblica incolumità, dalle fasi di prevenzione e sensibilizzazione alla fase di emergenza e ricostruzione.
 6. L'Associazione si propone in ogni caso di:
 - a. effettuare studi, ricerche, seminari, iniziative ed interventi intesi e divulgare la cultura della prevenzione dell'emergenza e della sicurezza, nonché a promuovere, incentivare e valorizzare le professionalità degli Ingegneri che esplicano la propria attività professionale o di volontariato nell'ambito della Protezione Civile o in attività connesse alla Protezione Civile o di supporto ad altri Enti Istituzionali e Associazioni;
 - b. promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, iniziative ed interventi, volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico, negli specifici settori della Protezione Civile, della Difesa Civile e della Sicurezza, del rischio sismico, del rischio ambientale e della messa in sicurezza del territorio;
 - c. promuovere ogni iniziativa atta a fornire assistenza e supporto tecnico e logistico nelle attività di prevenzione delle calamità naturali, previsione del rischio e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione Civile;
 - d. promuovere e realizzare programmi di studio e di ricerca, finalizzati all'Ingegneria ed alla Protezione Civile, anche attraverso protocolli di intesa e forme di collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il Centro Studi e l'Alta Scuola di Formazione, gli Ordini territoriali degli Ingegneri e altre professioni tecniche, gli Enti locali, le Istituzioni, gli Istituti di Ricerca, le Università e le altre Associazioni operanti nel settore;
 - e. fornire valutazioni, studi e pareri in materia di Prevenzione e Protezione Civile, oltre che valutazioni su corsi di formazione, studi, programmi e piani di Protezione Civile;
 - f. compiere attività di sperimentazione ed elaborazione di progetti pilota;
 - g. attuare, in accordo con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il protocollo d'intesa tra C.N.I. e Protezione Civile stipulato il 13/11/2009 e suoi eventuali aggiornamenti;
 - h. svolgere attività di promozione e collegamento con altre forme di volontariato e con altre Associazioni, in particolare con quelle specifiche di Protezione Civile, Difesa Civile e Sicurezza, anche al fine di assicurare loro un sostegno ed un adeguato sviluppo su tutto il territorio nazionale ed internazionale;
 - i. attuare, anche in collaborazione con il C.N.I., con le Amministrazioni ed Autorità pubbliche, con le Istituzioni scientifiche, le Organizzazioni, le Associazioni, gli Enti Pubblici o Privati, italiani o stranieri, ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 - DOTAZIONE, ENTRATE E GESTIONE DELLE SPESE

1. L'Associazione ha un patrimonio costituito dai beni che il C.N.I. conferirà con propria delibera. L'Associazione potrà accettare elargizioni, lasciti, donazioni e legati sia di beni mobili che immobili, che a qualsiasi titolo gli perverranno da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati.
2. Costituiscono entrate dell'Associazione:
 - Gli ulteriori contributi del C.N.I.;

- La quota associativa annuale obbligatoria il cui importo sarà deciso annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - Eventuali contributi che i singoli soci conferiranno;
 - Gli introiti derivanti da iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale, di sponsorizzazioni, di contribuzioni per manifestazioni culturali e scientifiche.
3. La gestione delle spese e dei rimborsi spese verrà disciplinata con apposito regolamento, su indicazione del C.N.I..
 4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 5. Le spese di costituzione dell'Associazione sono a carico del C.N.I..

Art. 7 - SOCI

1. Sono Soci dell'Associazione:
 - a. il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato dal Presidente in carica pro-tempore che sottoscrive l'atto costitutivo dell'Associazione (SOCIO FONDATORE);
 - b. gli Ordini territoriali degli Ingegneri aderenti, rappresentati dai Presidenti in carica pro-tempore, o loro delegati (SOCI ORDINARI);
 - c. le Consulte o Federazioni regionali degli Ordini degli Ingegneri, rappresentate dal Presidente (o suo delegato) in carica pro-tempore, che vi aderiscono (SOCI ORDINARI);
 - d. le persone giuridiche quali Associazioni di Volontariato, Enti Locali, Enti morali ed, in genere, tutte le Istituzioni, disposte a concorrere al perseguimento degli scopi dell'Associazione mediante sottoscrizione di quote associative (SOCI ADERENTI);
 - e. le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti nei settori nei quali l'Associazione mediante sottoscrizione opera, nominati del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo (SOCI ONORARI);
2. I soci, nei limiti previsti dell'art. 9, sono tenuti a:
 - a. versare, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota annuale associativa;
 - b. partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
 - c. mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, non leda l'onorabilità dell'Associazione e degli organi sociali, nonché di tutti i soci;
 - d. rispettare tutte le norme statutarie e regolamentari previste;
 - e. collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
3. I soci hanno il diritto di:
 - a. ricevere la tessera comprovante la qualità di socio;
 - b. essere iscritti nel Libro Soci secondo la classificazione indicata dal precedente art. 7;
 - c. godere dei benefici previsti per i soci.

Art. 8 - DIRITTO DI VOTO

1. Ai Soci Fondatori, Ordinari e Aderenti spetta l'elettorato attivo, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo sulla base del Regolamento disciplinante l'attività dell'Associazione.
2. Tale quota dovrà essere versata entro 30 giorni dalla richiesta all'uopo formulata dal Tesoriere.
3. Il Socio sarà considerato moroso decorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento di cui sopra.
4. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, quale primo socio fondatore, versa la sua quota annuale a partire dall'atto di costituzione dell'Associazione.
5. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento dei contributi annuali associativi e di ogni altra quota.
6. Sono ammessi contributi volontari a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione e sponsorizzazioni per eventi organizzati dall'Associazione.

Allo stesso titolo di contributi volontari le persone fisiche, che siano Ingegneri iscritti all'albo, possono conferire la propria opera professionale per le attività promosse dall'Associazione.

Art. 10 - MODALITA' DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. La domanda di iscrizione dei soci ordinari ed aderenti è direttamente sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.
2. L'iscrizione decorre dal momento in cui la relativa domanda è stata accolta ed è stato effettuato il versamento della quota associativa relativa al primo anno.
3. L'adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo esplicita disdetta mediante formale comunicazione scritta (a mano protocollata presso la sede, raccomandata postale, fax, PEC), almeno un mese prima della scadenza dell'anno in corso.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di Socio decade al verificarsi di una delle seguenti cause:
 - a. quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del Regolamento o alle deliberazioni degli organi sociali;
 - b. quando sia stato omesso il pagamento della quota annuale e non vi si provveda nei termini comunicati dal Presidente;
 - c. quando, in qualunque modo, siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo;
 - d. per recesso;
 - e. per esclusione;
 - f. per morte o estinzione.
2. Il Socio cessato o i suoi successori non hanno diritto alla liquidazione delle quote di adesione, ad altre somme o ad altri beni, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 - RECESSO, ESCLUSIONE

1. La dichiarazione di recesso sarà indirizzata al Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso e diverrà efficace dall'anno successivo.
2. L'esclusione nei confronti del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. Il recesso, l'esclusione e la perdita della qualità di Socio sono annotati, a cura del segretario, sul libro soci.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a. Il Presidente;
- b. L'Assemblea dei Soci;
- c. Il Consiglio Direttivo.

Art. 14- ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a mezzo PEC almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i Soci Fondatori, Ordinari ed Aderenti iscritti nel libro dei Soci al momento della spedizione dell'avviso di convocazione.
3. Sono funzioni dell'Assemblea dei Soci le decisioni attinenti agli indirizzi a carattere generale dell'Associazione.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/4 (un quarto) dei soci aventi diritto al voto e sempre, tra i presenti, il Socio fondatore.
5. L'Assemblea può anche essere convocata in videoconferenza ovvero in forma mista con partecipazione fisica ed in videoconferenza.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, anche a mezzo delega scritta. Ogni partecipante non può avere più di 3 deleghe.

7. Per le decisioni relative alla nomina e revoca degli Organi dell'Associazione, di competenza dell'Assemblea, nonché per le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza più uno (50% + 1) dei soci iscritti nei Libro Soci. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. Spetta all'Assemblea dei Soci:
 - a. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza elettiva (v. art. 15 co. 1);
 - b. la nomina e la revoca del Revisore o del Collegio dei Revisori ove se ne ravvisi l'opportunità;
 - c. fissare le linee generali di indirizzo inerenti l'attività dell'Associazione;
 - d. deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
 - e. approvare i bilanci preventivi e consuntivi, nonché ogni regolamento dell'Associazione;
 - f. deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.
9. A tal fine l'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno:
 - di norma, entro il mese di dicembre precedente all'anno solare di riferimento, per deliberare sull'approvazione degli obiettivi, delle iniziative e delle strategie dell'Associazione, sul preventivo del nuovo anno sulla base del preconsuntivo proposto entro il 30 novembre di ciascun esercizio dal Consiglio Direttivo;
 - di norma, entro il mese di aprile, per deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
10. L'Assemblea dei Soci verrà convocata dal Presidente del CD, che presiede l'Assemblea, anche in seguito a specifica richiesta della maggioranza dei Soci, con indicazione dell'Ordine del giorno.

Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un massimo 10 (dieci) membri, di cui 6 designati dal C.N.I., 3 eletti attraverso votazione dall'Assemblea dei Soci oltre ad un Consigliere del C.N.I., che avrà compiti di "referente" dell'attività dell'Associazione nei confronti del C.N.I. stesso. La votazione avviene per acclamazione ovvero in segreto, a mezzo scheda, sulla base delle candidature espresse nel corso dell'Assemblea.
2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per la durata del mandato del C.N.I., decadono alla sua scadenza restando in carica comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a. eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - b. deliberare sull'attività associativa coerentemente con le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei Soci;
 - c. affidare ai suoi membri o a terzi lo studio di specifiche questioni, progetti o proposte. Il Consiglio Direttivo indica inoltre fra i membri dell'Associazione coloro che la rappresenteranno nelle commissioni, nei gruppi di lavoro e nei comitati, in tutte le occasioni in cui ciò verrà specificatamente richiesto da parte di Enti Pubblici e Privati o altre Associazioni;
 - d. proporre modifiche dello Statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e. delegare il Presidente alla stipula di Accordi, Intese, Convenzioni, Protocolli, Contratti nelle aree di interesse e di intervento dell'Associazione;
 - f. assolvere ad ogni altro incarico affidatogli dall'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto a mezzo posta elettronica certificata inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza.
5. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in videoconferenza ovvero in forma mista con partecipazione fisica ed in videoconferenza.
6. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei Consiglieri, delegato dal Presidente. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
7. In caso di emergenza causata da eventi eccezionali (terremoti, eruzioni, alluvioni, gravi rischi ambientali, etc) il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Comitato

di Presidenza che sarà composto dal Presidente, dal Consigliere Referente del C.N.I., dal Segretario e dal Tesoriere dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo, nelle figure dei membri di nomina C.N.I., può essere rimosso dal C.N.I. su proposta del Consigliere Referente, ove vi fossero gravi motivi. In tal caso il C.N.I. entro 30gg provvede o designare i nuovi membri di sua competenza ed a convocare l'Assemblea per procedere all'elezione degli ulteriori tre membri e, quindi, alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione: dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dispiega l'attività necessaria al raggiungimento dei fini sociali secondo le direttive del Consiglio Direttivo medesimo e nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei Soci.
2. In particolare il Presidente:
 - a. dà esecuzione ai programmi deliberati dal Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione;
 - b. è delegato alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa;
 - c. convoca e redige l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo;
 - d. predispone i programmi di attività didattica, culturale e scientifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - e. presiede l'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente ricopre un ruolo di supporto all'attività del Presidente e lo sostituisce in ogni suo compito, in caso di assenza, per sua delega scritta.

Art. 18 - SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vice-Presidente nella esecuzione delle deliberazioni, nell'espletamento delle attività e delle iniziative promosse.
2. In particolare, il Segretario:
 - a. cura la redazione e l'attuazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell'Associazione e, unitamente al Presidente, li sottoscrive;
 - b. si occupa delle comunicazioni ai Soci ed agli altri organi sociali, cura, assieme al Presidente, i rapporti con terzi ed altre associazioni.

Art. 19 - TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, ne tiene la contabilità e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sulla situazione patrimoniale dell'Associazione.
2. Il Tesoriere cura la richiesta del pagamento della quota associativa annuale ed il relativo incasso.
3. Il Tesoriere sottoscrive, previa autorizzazione del Presidente, i mandati di spesa e le reversali di incasso di sua competenza e predispone quelli di competenza del Presidente, verifica la corrispondenza fra le deliberazioni consiliari e le operazioni amministrative o contabili, nonché la corrispondenza fra le spese e il bilancio preventivo.
4. Il Tesoriere deve tempestivamente segnalare al Presidente la eventuale necessità di modificare, nel corso dell'esercizio, le previsioni di bilancio.
5. Il Tesoriere controlla la regolare tenuta dei registri e documenti contabili e predispone i bilanci ed i documenti connessi da presentare all'Assemblea dei Soci.
6. Controlla che tutte le delibere di spesa siano state regolarmente approvate dal Consiglio Direttivo prima di procedere ai relativi pagamenti.

Art. 20 - REVISORE - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Revisore o il Collegio dei Revisori è costituito laddove l'Assemblea ne ravvisi l'opportunità: durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili una sola volta.

2. In caso di costituzione di un Collegio, questo è composto da uno o tre membri.
3. Il Revisore, ovvero i componenti del Collegio, è nominato dall'Assemblea dei Soci. Il Revisore, o il Collegio dei Revisori, vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il Revisore o i membri del Collegio possono partecipare, senza diritto a voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea, su invito del Presidente.

Art. 21 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione.
2. E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

ART. 22 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio sarà devoluto al C.N.I. o ad altro ente dello stesso indicano.

ART. 23 -LIBRI SOCIALI

1. Oltre ai libri e alle scritture richiesti per legge, l'Associazione cura la tenuta di:
 - a. libro dei Soci;
 - b. libro delle Adunanza e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle Adunanza e delle Deliberazioni del Revisore/Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
2. Tutti i libri sociali sono custoditi dall'Associazione, escluso il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Revisore/Collegio del Revisori dei Conti per la cui cura e custodia è delegato il Revisore/Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
3. I soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dell'Associazione Nazionale tutti i libri sociali di cui al presente articolo e di ottenerne estratti.
4. Tutti i documenti di cui sopra possono essere elaborati e tenuti su supporto informatico.

Art. 24 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE

1. La promozione e lo svolgimento di attività di formazione saranno effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 25 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto è demandata alla decisione di un collegio arbitrale, il quale deciderà secondo diritto.
2. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri. Ciascuna delle parti designerà il proprio arbitro. Gli arbitri così designati indicheranno il Presidente del Collegio arbitrale.
3. In difetto il Presidente del Collegio Arbitrale verrà designato dal Presidente del Tribunale di Roma e l'arbitrato si svolgerà in Roma.
4. In ogni caso si applicheranno le regole procedurali di cui agli artt. 810 e ss. del c.p.c..

ART. 26 - RINVIO ALL'ORDINAMENTO GENERALE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e nelle Leggi Speciali.